

REGOLAMENTO DEL COMITATO ITALIANI ALL'ESTERO CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI SYDNEY

Art. 1. Designazione

1. Il Comitato degli Italiani all'Estero del New South Wales (designato qui di seguito come "ilComItEs") è un ente privato di utilità pubblica, senza scopo di lucro.
2. Le funzioni e i compiti del ComItEs sono definiti dalla Legge 23 ottobre 2003, n.286, nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n.395 e successive modifiche/o integrazioni ("la legge").
3. L'autorità diplomatico-consolare e il Comitato indicano riunioni congiunte, anche in videoconferenza, per l'esame di proposte, iniziative e di progetti specifici ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana di riferimento.

Art. 2. Composizione

1. Gli organi del ComItEs sono:
 - a. L'Assemblea
 - b. Il Presidente
 - c. L'Esecutivo
 - d. Le Commissioni di Lavoro
2. Il ComItEs è formato da 12 componenti che, insieme agli eletti di cui all'Art. 4, comma 3 del presente regolamento, formano l'Assemblea. L'assenza ingiustificata di un componente per tre sedute consecutive comporta la decadenza e la sua sostituzione con il primo dei non eletti della lista di elezione.
3. Cittadini stranieri di origine italiana possono essere cooptati ai sensi dell'Art. 7, commi 1-4 della Legge.

Art. 3. Presidenza

1. Il Presidente è il portavoce ufficiale del ComItEs e il suo rappresentante legale. Viene eletto secondo la prassi stabilita dalla legge (Art.10, comma 1).
2. I rapporti con le autorità diplomatico-consolari e le istituzioni, incluse le organizzazioni e le istituzioni locali, sono tenuti solo dal Presidente, quale interlocutore diretto, o da persona da lui delegata.
3. Il Presidente presiede le sedute. Nel caso preveda una sua assenza, può designare un membro dell'Esecutivo come sostituto. Nel caso di assenza imprevista, presiede il Vicepresidente o, in sua

assenza, il membro dell'Esecutivo più anziano.

4. Il Presidente imposta e dirige la discussione degli argomenti all'ordine del giorno. I componenti del ComItEs partecipano alla discussione chiedendo la parola al Presidente.

Art. 4. Esecutivo

1. Il ComItEs elegge al suo interno un Esecutivo non superiore ad un quarto dei suoi componenti secondo la prassi stabilita dall'Art.11 della legge.
2. L'Esecutivo prepara le sessioni del ComItEs ed opera secondo le sue direttive tra una sessione e l'altra.
3. Fanno parte dell'Esecutivo il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e i componenti ad esso eletti. Il Presidente è membro d'ufficio dell'Esecutivo e lo presiede. L'Esecutivo può, al suo interno, affidare particolari compiti o mansioni ai componenti.
4. L'Esecutivo affianca il Presidente, e collabora al fine di:
 - a. Stabilire l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea
 - b. Elaborare i bilanci da sottoporre all'Assemblea
 - c. Esaminare i problemi relativi all'attività del ComItEs, e proporre delle soluzioni

Art. 5. Deliberazioni

1. Le decisioni sono espresse mediante proposte votate a semplice maggioranza.
2. L'assenza di opinione contraria può bastare in molti casi come indicazione di consenso generale per le questioni dove non sia richiesta una formale votazione ai sensi della legge o del presente regolamento interno.
3. Le sedute del ComItEs possono tenersi anche in videoconferenza, incluso i provvedimenti da adottare per l'approvazione dei bilanci e dei pareri obbligatori.
4. In videoconferenza si possono adottare tutte delibere del ComItEs ad eccezione di delibere relative a materie che richiedono la votazione a scrutinio segreto.
5. I componenti presenti in aula o in videoconferenza sono considerati presenti. Le sedute del ComItEs sono valide se è presente in persona o in videoconferenza la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.

Art. 6. Conflitti di interesse

1. Il membro del ComItEs presente a una seduta che si trovi in una situazione di conflitto di interesse configurabile come la sussistenza di una utilità diretta che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di un provvedimento, sarà tenuto a dichiarare la propria condizione e allontanarsi dalla seduta prima dell'inizio della discussione e dell'adozione del provvedimento.
2. Nel caso in cui uno o più consiglieri decidano o siano invitati a non partecipare alla votazione per un conflitto di interessi, la loro presenza alla riunione verrà comunque considerata ai fini del quorum, come avviene nel caso di astensione dal voto.

Art. 7. Segreteria e verbali

1. Le funzioni di segreteria del ComItEs e dell'Esecutivo sono garantite da uno dei membri a titolo gratuito. Il Comitato può avvalersi di personale di segreteria, come previsto dall'Art. 4, comma 3.
2. Il Segretario è responsabile della stesura del verbale. Il verbale contiene, come minimo, le decisioni prese e le mozioni votate, ed è confermato dal ComItEs e firmato dal Presidente e dal Segretario all'inizio della successiva riunione.
3. Il Segretario di seduta è l'unico autorizzato alla registrazione delle sedute su richiesta dell'Assemblea e del Presidente. La registrazione può essere utilizzata solo dal Segretario (o dal personale di segreteria delegato) esclusivamente per la stesura del verbale.
4. Per facilitare l'approvazione del verbale, eventuali aggiunte o precisazioni possono essere comunicate al Segretario entro 7 giorni dall'invio della bozza del verbale. Il Segretario valuta l'incorporazione delle modifiche suggerire insieme al Presidente.
5. Il Segretario è altresì responsabile della diffusione dell'ordine del giorno, su indicazione del Presidente, da fare pervenire ai membri con almeno cinque giorni di anticipo sulla data della riunione.
6. La diffusione dell'ordine del giorno e relativi documenti avviene per posta elettronica, per tale motivo i Consiglieri sono responsabili del controllo della propria corrispondenza e sono chiamati a segnalare al Segretario eventuali cambi del loro indirizzo email.
7. I Consiglieri possono fare pervenire al Segretario richieste di discussione di specifici punti all'ordine del giorno che saranno valutati nella prima riunione utile dell'Esecutivo.

Art. 8. Tesoreria

1. Un componente nominato all'interno dell'Esecutivo svolge le funzioni di Tesoriere, sempre a titolo gratuito.
2. Nel rispetto delle direttive dell'Assemblea e dell'Esecutivo, e previa approvazione del Presidente, il

Tesoriere attua tutte le operazioni contabili-amministrative (che può affidare ad un eventuale impiegato contabile del ComItEs nei limiti consentiti dalla legge).

3. Il Tesoriere, unitamente al Presidente e al Vicepresidente, esegue i pagamenti e ne conserva gli atti, predispose le bozze dei bilanci preventivi e consuntivi per l'Esecutivo e l'Assemblea riceve e deposita i fondi del ComItEs sull'apposito c/c bancario.

Art. 9. Commissioni di lavoro

1. Il ComItEs può istituire Commissioni di Lavoro quali organismi collegiali che si dedicano alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'Ente.
2. Ciascun componente del ComItEs può aderire ad un massimo di due Commissioni, individuate liberamente secondo le proprie esperienze professionali e tematiche di interesse.
3. Nelle Commissioni possono essere coinvolti componenti esterni al ComItEs, su proposta del Presidente della Commissione e con l'approvazione dell'Esecutivo.
4. Alle loro riunioni possono partecipare il Capo dell'Ufficio Consolare o un suo delegato, come pure il Presidente del ComItEs. La funzione delle Commissioni e' di coadiuvare nell'esercizio delle loro funzioni il Presidente e l'Esecutivo rispetto ai quali essi non hanno alcuna autonomia e verso i quali rimangono responsabili.
5. Ogni commissione:
 - a. ha funzioni consultive, di proposta e di esecuzione per gli atti di competenza del ComItEs nell'ambito di ogni tematica e può, attraverso il proprio Presidente e con l'autorizzazione dell'Esecutivo, interpellare cittadini ed associazioni al fine di ottenere informazioni e suggerimenti sulle attività da svolgere;
 - b. ha, in particolar modo, il compito di promuovere le questioni inerenti ai propri ambiti di competenza, facendo conoscere attraverso studi e ricerche le esigenze e i bisogni emergenti e lo svilupparsi di tutte le iniziative che mirino al potenziamento delle attività nell'ambito di ciascuna commissione;
 - c. ha il ruolo di esaminare le relative problematiche, promuovendo attività, nonché relazionare sulle strategie comuni per la valorizzazione degli ambiti di competenza del ComItEs nella circoscrizione consolare;
6. La Presidenza di ogni Commissione è riservata ad un membro eletto dall'Assemblea ComItEs. Viene eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti. In caso di parità, viene eletto il più anziano di età. Il membro più giovane funge da Segretario della Commissione. Il presidente della Commissione può designare un Vicepresidente che lo assista nei lavori della commissione e lo sostituisca in caso di assenza.
7. Solo l'Assemblea, su indicazione del Presidente, può decidere con mozione votata a maggioranza semplice di sostituire il Presidente di una Commissione con un altro membro eletto ComItEs.

8. I Presidenti di Commissione, su propria richiesta e con l'avallo del Presidente, possono prendere parte, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Esecutivo che affrontano tematiche pertinenti alle specifiche competenze delle commissioni.
9. Sono istituite le seguenti Commissioni di Lavoro:

Commissione 1: Giovani, nuova mobilità, benessere e salute
Commissione 2: Aree regionali, sport e diritti dell'immigrazione
Commissione 3: Terza età, previdenza sociale e associazionismo
Commissione 4: Cultura, lingua italiana, commercio e made in Italy.
10. E' consentita la creazione di commissioni speciali e/o temporanee su proposta dell'Esecutivo e con deliberazione a maggioranza semplice dell'Assemblea.

Art. 10. Disposizioni accessorie, transitorie e abrogative

1. Per quanto non sia previsto dal seguente regolamento interno, valgono le norme della Legge 23 ottobre 2003, n. 286, del DPR 29 dicembre 2003, n. 395, le circolari ministeriali in vigore e ogni norma accessoria approvata dal ComItEs stesso in casi particolari, purché non in conflitto con la legge o con il regolamento interno.
2. Il presente regolamento interno entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione.
3. Sono abrogati tutti i precedenti regolamenti, codici di condotta e norme accessorie, approvati dal ComItEs e in vigore al momento dell'approvazione del presente regolamento interno.

Approvato nella seduta del ComItEs del 16 febbraio 2022.